

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
C R O T O N E

DELIBERA 027

ORIGINALE

OGGETTO: - Ratifica contratti di partenariato scientifico ed organizzativo, richiesti dall'Alkameon Dental School srl di Crotone, per la realizzazione degli eventi formativi: *"Endodonzia: dalla diagnosi alla terapia canalare"* e *"Anatomia endodontica ed endodonzia di base"*.

In data 24 OTT. 2014 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale "Il Granaio" in via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale.

IL DIRETTORE REGGENTE DELEGATO

PREMESSO che l'Azienda è accreditata al sistema regionale ECM quale Provider provvisorio n.20 per la realizzazione di eventi formativi in modalità residenziale e sul campo;

CHE l'Alkameon Dental School srl, con sede legale in Crotone (KR), alla via Enrico Fermi n.194, in persona del Dott. Marrelli Lorenzo, in qualità Presidente protempore in carica, con nota prot. n.645 del 23 ottobre u.s., ha richiesto all'Azienda il partenariato scientifico ed organizzativo per poter accreditare al sistema regionale ECM, attraverso il Provider aziendale, gli eventi citati in oggetto onde garantire ai partecipanti anche i correlati crediti formativi;

CONSIDERATO che i relativi costi sono garantiti esclusivamente dalla richiamata School attraverso le quote di iscrizione dei partecipanti, ivi compresa la tassa di accreditamento al sistema ECM;

CHE il Direttore Reggente Delegato ha formalizzato l'accoglimento dell'istanza in parola, agli atti dell'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale aziendale;

CHE, conseguentemente, il Responsabile di tale unità operativa ha provveduto a regolarizzare detta richiesta mediante la stipula di specifici e formali accordi di partenariato, così come prevede la regolamentazione nazionale e regionale in materia, parti integranti e sostanziali del presente atto;

CHE l'obiettivo degli eventi, rivolti a Medici Odontoiatri, è quello di offrire ai partecipanti riflessioni sul know how delle problematiche correlate alla terminazione apicale, alla strumentazione e all'otturazione endodontica, nonché all'isolamento, alla disinfezione del campo operatorio e all'asepsi nella pratica endodontica fino a tutte le pratiche e teorie legate alle procedure diagnostiche sulla "reversibilità" o "irreversibilità" della patologia pulpare;

RISCONTRATA la validità di dette azioni formative rispetto ai predetti obiettivi, nonché la confacente impostazione metodologica ed organizzativa;

RITENUTO di doversi impegnare per la sua realizzazione e conseguentemente procedere al loro accreditamento presso il sistema regionale ECM;
VISTI gli atti di indirizzo in narrativa;
VISTE le leggi vigenti in materia;

DELIBERA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO CHE l'Alkameon Dental School srl, con sede legale in Crotone (KR), alla via Enrico Fermi n.194, in persona del Dott. Marrelli Lorenzo, in qualità Presidente protempore in carica, con nota prot. n.645 del 23 ottobre u.s., ha richiesto all'Azienda il partenariato scientifico ed organizzativo per poter accreditare al sistema regionale ECM, attraverso il Provider aziendale, gli eventi citati in oggetto onde garantire ai partecipanti anche i correlati crediti formativi;

DARE ATTO che il Direttore Reggente Delegato ha formalizzato l'accoglimento dell'istanza in parola;

DARE ATTO che, conseguentemente , il Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale ha ufficializzato l'accettazione della richiesta de quo mediante la stipula dello specifico e formale accordo di partenariato scientifico ed organizzativo, così come prevede la regolamentazione nazionale e regionale in materia, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DARE ATTO che i relativi costi, così come specificato all'art.6 del predetto accordo, sono garantiti esclusivamente dal Partner attraverso le quote di iscrizione dei partecipanti, ivi compresa la tassa di accreditamento al sistema ECM;

RATIFICARE gli accordo di Partenariato scientifico ed organizzativo formalizzato di cui trattasi, finalizzati esclusivamente alla realizzazione dei correlati eventi formativi;

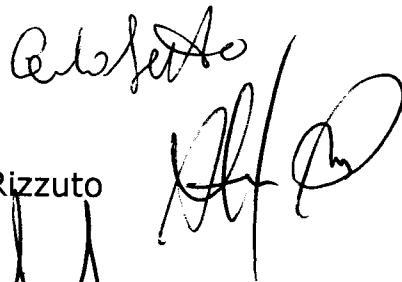
AUTORIZZARE, quindi, l'accreditamento degli stessi al sistema regionale ECM;

AUTORIZZARE l'emissione delle fatture riguardanti le tasse di detto accreditamento, pari complessivamente ad €.819,61 (€.409,81 per evento da versare all'Agenas entro 30 giorni a decorrere dalla data di conclusione dei percorsi formati), intestate a Alkameon Dental School srl, con sede legale in Crotone (KR), alla via Enrico Fermi n.194, C.F. e/o P. IVA 03223060793, onde acquisire in tempi utili l'anticipazione delle stesse;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali, Ragioneria e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile del Procedimento: Dott. Carlo Sestito



Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto



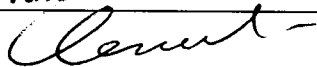
Il Direttore Reggente Delegato: Dott. Giuseppe Fico

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Operativa Segreteria Generale

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 24 OTT. 2014 con prot. Segr. Gen. n. 106 del 24 OTT. 2014 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

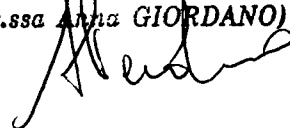
Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



Il Dirigente dell'Ufficio AAGG.

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~
(Dr.ssa Anna GIORDANO)



CONTRATTO DI PARTNARIATO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale, con sede legale in Crotone, presso Centro Direzionale il "Granaio" alla Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio, CAP 88900, C.F. e/o P. IVA 01997410798, in persona del Dott. Rizzuto Alfonso, nato a Verzino (KR) il 26 luglio 1951, Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura di rappresentanza (di seguito "**Provider**")

E

L'Alkameon Dental School srl, con sede legale in Crotone (KR), alla via Enrico Fermi n.194, CAP 889006, C.F. 03223060793 e P. IVA 03223060793, in persona Dott. Marrelli Lorenzo, nato a Crotone (KR) il 09/07/1973, munito degli occorrenti poteri in forza di legale rappresentante in qualità Presidente protempore in carica (di seguito "**Partner Scientifico**")

Di seguito singolarmente/collettivamente indicate come "la Parte/le Parti"

PREMESSO CHE

- a) **il Provider**, ID 20, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello regionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) **il Partner Scientifico**, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare l'evento dal titolo "**Endodonzia: dalla diagnosi alla terapia canalare**", che si terrà nei giorni 21 e 22 novembre c.a., così come esplicitato nel progetto allegato;
- c) **le Parti**, nel rispetto del Regolamento di cui sopra, in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dell'evento di cui alla lett. b), sono disponibili a collaborare per la sua realizzazione;
- d) **le Parti**, riconoscendo espressamente che l'attività formativa da realizzare attraverso l'evento in parola è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario nel rispetto delle proprie finalità e della normativa e deontologia applicabili ai programmi degli eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM), intendono definire termini e condizioni per la collaborazione al riguardo;
- e) **il Partner Scientifico**, soggetto con comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi nel settore medico-scientifico, si rende disponibile per la assolvere agli adempimenti della Segreteria Organizzativa (di seguito "**Partner Organizzativo**");

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto e generalità

- 1.1 **le Parti** concordano che le presenti condizioni contrattuali, in linea con le disposizioni vigenti in materia di ECM, regolano il loro rapporto di collaborazione con specifico riferimento all'evento citato al punto b) delle premesse;
- 1.2 i patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra **le Parti** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto;
- 1.3 **le Parti** con la sottoscrizione del presente accordo danno atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo;
- 1.4 il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza tra **le Parti** e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra;
- 1.5 tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'evento, rimane di proprietà esclusiva **del Provider**.

2. Obblighi bilaterali

- 2.1 **le Parti** si impegnano ad organizzare l'evento di cui al punto b) delle premesse, adottando le regole di correttezza e trasparenza, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM;
- 2.2 **le Parti** sono responsabili dell'organizzazione dell'evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso;
- 2.3 **le Parti** dichiarano che l'organizzazione scientifica dell'evento è condotta dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza;
- 2.4 **le Parti** attestano che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali di eventuali sponsorizzazioni;
- 2.5 **le Parti** garantiscono l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'evento, nonché l'osservanza delle regole di trasparenza in materia di sponsorizzazioni;
- 2.6 **le Parti** assicurano il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- 2.7 interesse **delle Parti** è quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione;
- 2.8 al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'evento, **le Parti** dichiarano fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'evento;
- 2.9 **le Parti** dichiarano che l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'evento verranno mantenuti riservati e non utilizzati a fini commerciali.

3. Obblighi del Provider

- 3.1 **il Provider**, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili all'Educazione Continua in Medicina, si obbliga:
 - a) a svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" nonché ai sensi dell'art.48, comma 25, del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326;
 - b) ad accertarsi che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere presso l'Ente pubblico suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, se dovuta, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - c) a provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione continua, utilizzando le risorse di cui al successivo punto 6.1;
 - d) a inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
 - e) ad effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner Organizzativo ai sensi del relativo contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- 3.2 **il Provider** si impegna, altresì, a conservare per almeno 5 anni il materiale correlato all'evento realizzato direttamente e/o per tramite di Partner Organizzativo;
- 3.3 **il Provider** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina;
- 3.4 con il presente contratto **il Provider** autorizza il Partner Scientifico ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico.

4. Obblighi del Partner Organizzativo

- 4.1 con il presente contratto **il Partner Organizzativo** si obbliga a svolgere le attività che si rendono necessarie per la buona riuscita dell'evento in nome e per conto del Provider, in particolare:

- a) a fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, prima dell'inizio dell'evento;
 - b) a gestire tutti i rapporti economici ed amministrativi relativi all'evento per delega espressa dal Provider in conformità e nel rispetto della scheda economica preventivamente approvata;
 - c) ad organizzare e predisporre la logistica degli spazi corsuali;
 - d) a raccogliere gli abstract e le relazioni scientifiche, le richieste di adesione/prenotazione/iscrizione da parte dei partecipanti;
 - e) ad organizzare i transfert e l'ospitalità dei docenti/moderatori provenienti da fuori sede;
 - f) a predisporre, d'intesa con il Responsabile Scientifico e previa approvazione del Provider, la modulistica informativa dell'evento ivi compresi gli attestati ed il kit congressuale completo di materiale didattico e bibliografico da consegnare ai partecipanti;
 - g) a fornire tutta lo strumentario occorrente, provvedendo ad allestire nell'area congressuale un internet point;
 - h) ad accogliere ed indirizzare in sede congressuale i docenti/moderatori, i discenti e gli eventuali fornitori;
 - i) a distribuire e raccogliere la modulistica concernente la rilevazione del conflitto di interessi da parte dei relatori, moderatori, Responsabile Scientifico e Partner Scientifico;
 - l) a controllare l'ingresso e l'uscita dei partecipanti nel rispetto delle indicazioni, tempi e modalità fornite dal Provider, mediante firme su apposito registro e/o tramite rilevazione di codici a barre su personal computer fornito dallo stesso con l'impiego di operatori qualificati e approvati;
 - m) a distribuire e raccogliere, secondo il format stabilito dal Provider, i moduli per la rilevazione del gradimento percepito dai discenti;
 - n) a distribuire e raccogliere i moduli contenenti i risultati dei test sostenuti dai partecipanti;
 - o) a fornire al Provider, nel caso di rilevazioni cartacee, l'anagrafica dei partecipanti, secondo il format previsto dalla Commissione Nazionale per la formazione Continua, nel rispetto della Normativa ECM;
 - p) ad accertarsi formalmente che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere al suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - q) ad inviare gli attestati, a nome del Provider, a coloro che risultano in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei crediti, previa autorizzazione da parte del Provider;
 - r) a fornire al Provider alla chiusura di ogni giornata e comunque alla conclusione dell'evento ogni documento scaturente dallo svolgimento dello stesso;
- 4.2 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Organizzativo, ferma restando la responsabilità diretta del Provider nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, **il Partner Organizzativo** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo - comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 4.3 **il Partner Organizzativo** si impegna ad acquisire le risorse economiche per la copertura delle spese, così come riportate nella scheda economica preventivamente approvata, e ove necessario ad anticipare direttamente l'uscita di cassa;
- 4.4 **il Partner Organizzativo**, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse con il consenso del Provider;
- 4.5 **il Partner Organizzativo** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

5. Obblighi del Partner Scientifico

- 5.1 **Il Partner Scientifico** è responsabile dell'organizzazione di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'evento e sin da ora indica come Responsabile Scientifico dell'evento il Dott. Marrelli Massimo;
- 5.2 con il presente contratto **il Partner Scientifico**, in particolare, si obbliga a:

- a) fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM;
- b) definire i contenuti scientifici dell'evento e nella individuazione di eventuali Sponsor;
- c) individuare docenti di comprovata esperienza scientifica rispetto alle tematiche dell'evento;
- g) partecipare alla distribuzione documentazione informativa dell'evento;
- 5.3 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Scientifico, ferma restando la responsabilità tanto delle Parti nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la propria competenza, **il Partner Scientifico** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo - comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 5.4 **il Partner Scientifico**, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

6. Costi e Corrispettivi

- 6.1 **le Parti** concordano che le risorse economiche necessarie per l'espletamento dell'evento, ivi compresa la relativa tassa di iscrizione al sistema regionale ECM saranno garantite attraverso le quote di iscrizione al corso che saranno versati al **Partner Organizzativo**;
- 6.2 **il Partner Organizzativo** si impegna a manlevare e tenere indenne il Provider da ogni e qualsivoglia responsabilità riconducibile alla mancata copertura finanziaria delle spese correlate all'evento di cui al punto b) delle premesse, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o dai fornitori;
- 6.3 **il Partner Organizzativo** garantirà che la fatturazione delle spese sarà effettuata in conformità alla scheda finanziaria preventivamente approvata;
- 6.4 **le Parti** garantiscono e dichiarano che il Responsabile Scientifico dell'evento, i singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata non trarranno alcun vantaggio dall'evento se non per quanto concerne l'eventuale compenso pattuito a fronte della prestazione erogata;

7. Durata e Scioglimento del Contratto

- 7.1 il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'evento.
- 7.2 **il Provider** potrà recedere senza preavviso dal presente contratto nei confronti del Partner Scientifico qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente;
- 7.3 **il Partner Scientifico ed il Partner Organizzativo**, qualora concorrano gravi motivi, potranno recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data di realizzazione dell'evento;
- 7.4 in caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'evento, **le Parti** dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto;
- 7.5 oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore;

8 Limitazioni di responsabilità

- 8.1 la stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla realizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, o corresponsabilità fra **le Parti**, e nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro;
- 8.2 **le Parti**, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito ECM, così come previsto dal "Regolamento".

9. Confidenzialità e riservatezza

- 9.1 con la sottoscrizione del presente contratto, **ciascuna Parte** consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti;
- 9.2 **le Parti** dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dello stesso saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9.3 **le Parti** prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- 9.4 resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà **il Provider** in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne il Partner Scientifico da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'evento e/o da terzi;
- 9.5 **le Parti** dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner Scientifico alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

10. Rispetto normativa vigente

- 10.1 **le Parti** si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazione di attività/eventi (D.Lgs. n.219 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i) nonché nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.Lgs. N.231 dell'8 giugno 2001.

11. Foro competente e aspetti legali

- 11.1 tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Crotone;
- 11.2 le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. e qualora se ne richiede la registrazione le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico **della Parte richiedente**.

12. Varie

- 12.1 le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 12.2 al presente contratto ed ai relativi allegati non potrà essere apportata alcuna modifica senza preventivo accordo scritto tra **le Parti**;
- 12.3 qualsiasi comunicazione fra **le Parti** avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
- a) quanto al Provider:
Dott. Alfonso Rizzuto
Ufficio Formazione Professionale
Azienda Sanitaria Provinciale
L.tà Papaniciaro Plesso ex CIAPI
88900 Crotone
e-mail: formazione@asp.crotone.it; Pec: formazione@pec.asp.crotone.it
- b) quanto a Partner Scientifico e Partner Organizzativo:
Dott. Lorenzo Marrelli
L'Alkameon Dental School srl
via Enrico Fermi n.194,
88900 Crotone
alkameondentalschool@pec.it

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

13. Rinvio

13.1 per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

14. Negoziazioni

14.1 **le Parti** si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone lì 18/10/2014

Provider
Dott. Alfonso Rizzuto

Partner Scientifico ed Organizzativo
Dott. Lorenzo Marrelli

CONTRATTO DI PARTNARIATO

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale, con sede legale in Crotone, presso Centro Direzionale il "Granaio" alla Via M. Nicoletta angolo G. Di Vittorio, CAP 88900, C.F. e/o P. IVA 01997410798, in persona del Dott. Rizzuto Alfonso, nato a Verzino (KR) il 26 luglio 1951, Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale aziendale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura di rappresentanza (di seguito "**Provider**")

E

L'Alkameon Dental School srl, con sede legale in Crotone (KR), alla via Enrico Fermi n.194, CAP 889006, C.F. 03223060793 e P. IVA 03223060793, in persona Dott. Marrelli Lorenzo, nato a Crotone (KR) il 09/07/1973, munito degli occorrenti poteri in forza di legale rappresentante in qualità Presidente protempore in carica (di seguito "**Partner Scientifico**")

Di seguito singolarmente/collettivamente indicate come "la Parte/le Parti"

PREMESSO CHE

- a) **il Provider**, ID 20, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello regionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) **il Partner Scientifico**, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito per brevità "**Regolamento**"), dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "**Normativa ECM**"), ha progettato ed intende erogare l'evento dal titolo "**Anatomia endodontica ed endodonzia di base**", che si terrà nei giorni 5 e 6 dicembre c.a., così come esplicitato nel progetto allegato;
- c) **le Parti**, nel rispetto del Regolamento di cui sopra, in possesso delle competenze necessarie per la realizzazione dell'evento di cui alla lett. b), sono disponibili a collaborare per la sua realizzazione;
- d) **le Parti**, riconoscendo espressamente che l'attività formativa da realizzare attraverso l'evento in parola è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario nel rispetto delle proprie finalità e della normativa e deontologia applicabili ai programmi degli eventi di Educazione Continua in Medicina (ECM), intendono definire termini e condizioni per la collaborazione al riguardo;
- e) **il Partner Scientifico**, soggetto con comprovata esperienza nel campo dell'organizzazione di eventi nel settore medico-scientifico, si rende disponibile per la assolvere agli adempimenti della Segreteria Organizzativa (di seguito "**Partner Organizzativo**");

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto e generalità

- 1.1 **le Parti** concordano che le presenti condizioni contrattuali, in linea con le disposizioni vigenti in materia di ECM, regolano il loro rapporto di collaborazione con specifico riferimento all'evento citato al punto b) delle premesse;
- 1.2 i patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra **le Parti** e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto;
- 1.3 **le Parti** con la sottoscrizione del presente accordo danno atto di essere a conoscenza del "Regolamento" di cui in premessa ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché delle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) in data 07.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" medesimo;
- 1.4 il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza tra **le Parti** e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra;
- 1.5 tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'evento, rimane di proprietà esclusiva **del Provider**.

2. Obblighi bilaterali

- 2.1 **le Parti** si impegnano ad organizzare l'evento di cui al punto b) delle premesse, adottando le regole di correttezza e trasparenza, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM;
- 2.2 **le Parti** sono responsabili dell'organizzazione dell'evento e del contenuto formativo, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso;
- 2.3 **le Parti** dichiarano che l'organizzazione scientifica dell'evento è condotta dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza;
- 2.4 **le Parti** attestano che l'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, la nomina dei docenti, il reclutamento dei partecipanti e la valutazione degli effetti della formazione relativamente all'evento, sono indipendenti dagli interessi commerciali di eventuali sponsorizzazioni;
- 2.5 **le Parti** garantiscono l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento e dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'evento, nonché l'osservanza delle regole di trasparenza in materia di sponsorizzazioni;
- 2.6 **le Parti** assicurano il rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003, cd. "Codice della Privacy";
- 2.7 interesse **delle Parti** è quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione;
- 2.8 al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'evento, **le Parti** dichiarano fin d'ora che sottoporranno a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'evento;
- 2.9 **le Parti** dichiarano che l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'evento verranno mantenuti riservati e non utilizzati a fini commerciali.

3. Obblighi del Provider

- 3.1 **il Provider**, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle circolari applicabili all'Educazione Continua in Medicina, si obbliga:
 - a) a svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" nonché ai sensi dell'art.48, comma 25, del D.L.30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326;
 - b) ad accertarsi che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere presso l'Ente pubblico suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, se dovuta, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - c) a provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione continua, utilizzando le risorse di cui al successivo punto 6.1;
 - d) a inserire l'evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
 - e) ad effettuare la supervisione e il coordinamento delle attività svolte dal Partner Organizzativo ai sensi del relativo contratto, direttamente e/o attraverso il Responsabile Scientifico dell'evento;
- 3.2 **il Provider** si impegna, altresì, a conservare per almeno 5 anni il materiale correlato all'evento realizzato direttamente e/o per tramite di Partner Organizzativo;
- 3.3 **il Provider** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina;
- 3.4 con il presente contratto **il Provider** autorizza il Partner Scientifico ad utilizzare il proprio logo apposto sul materiale informativo e didattico.

4. Obblighi del Partner Organizzativo

- 4.1 con il presente contratto **il Partner Organizzativo** si obbliga a svolgere le attività che si rendono necessarie per la buona riuscita dell'evento in nome e per conto del Provider, in particolare:

- a) a fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM, prima dell'inizio dell'evento;
 - b) a gestire tutti i rapporti economici ed amministrativi relativi all'evento per delega espressa dal Provider in conformità e nel rispetto della scheda economica preventivamente approvata;
 - c) ad organizzare e predisporre la logistica degli spazi corsuali;
 - d) a raccogliere gli abstract e le relazioni scientifiche, le richieste di adesione/prenotazione/iscrizione da parte dei partecipanti;
 - e) ad organizzare i transfert e l'ospitalità dei docenti/moderatori provenienti da fuori sede;
 - f) a predisporre, d'intesa con il Responsabile Scientifico e previa approvazione del Provider, la modulistica informativa dell'evento ivi compresi gli attestati ed il kit congressuale completo di materiale didattico e bibliografico da consegnare ai partecipanti;
 - g) a fornire tutta lo strumentario occorrente, provvedendo ad allestire nell'area congressuale un internet point;
 - h) ad accogliere ed indirizzare in sede congressuale i docenti/moderatori, i discenti e gli eventuali fornitori;
 - i) a distribuire e raccogliere la modulistica concernente la rilevazione del conflitto di interessi da parte dei relatori, moderatori, Responsabile Scientifico e Partner Scientifico;
 - l) a controllare l'ingresso e l'uscita dei partecipanti nel rispetto delle indicazioni, tempi e modalità fornite dal Provider, mediante firme su apposito registro e/o tramite rilevazione di codici a barre su personal computer fornito dallo stesso con l'impiego di operatori qualificati e approvati;
 - m) a distribuire e raccogliere, secondo il format stabilito dal Provider, i moduli per la rilevazione del gradimento percepito dai discenti;
 - n) a distribuire e raccogliere i moduli contenenti i risultati dei test sostenuti dai partecipanti;
 - o) a fornire al Provider, nel caso di rilevazioni cartacee, l'anagrafica dei partecipanti, secondo il format previsto dalla Commissione Nazionale per la formazione Continua, nel rispetto della Normativa ECM;
 - p) ad accertarsi formalmente che il docente, dipendente pubblico percettore di onorario per i suoi servizi professionali, abbia provveduto a richiedere al suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, in conformità alla normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10, D. Lgs. 165/01;
 - q) ad inviare gli attestati, a nome del Provider, a coloro che risultano in possesso dei requisiti per l'ottenimento dei crediti, previa autorizzazione da parte del Provider;
 - r) a fornire al Provider alla chiusura di ogni giornata e comunque alla conclusione dell'evento ogni documento scaturito dallo svolgimento dello stesso;
- 4.2 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Organizzativo, ferma restando la responsabilità diretta del Provider nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, **il Partner Organizzativo** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo - comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 4.3 **il Partner Organizzativo** si impegna ad acquisire le risorse economiche per la copertura delle spese, così come riportate nella scheda economica preventivamente approvata, e ove necessario ad anticipare direttamente l'uscita di cassa;
- 4.4 **il Partner Organizzativo**, nel rispetto della Normativa ECM, potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse con il consenso del Provider;
- 4.5 **il Partner Organizzativo** dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

5. Obblighi del Partner Scientifico

- 5.1 **Il Partner Scientifico** è responsabile dell'organizzazione di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'evento e sin da ora indica come Responsabile Scientifico dell'evento il Dott. Marrelli Massimo;
- 5.2 con il presente contratto **il Partner Scientifico**, in particolare, si obbliga a:

- a) fornire al Provider copia di tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico, così come previsto dal Regolamento e dalla Normativa ECM;
- b) definire i contenuti scientifici dell'evento e nella individuazione di eventuali Sponsor;
- c) individuare docenti di comprovata esperienza scientifica rispetto alle tematiche dell'evento;
- g) partecipare alla distribuzione documentazione informativa dell'evento;
- 5.3 ove, in relazione all'evento di cui al presente contratto, dovesse essere ravvisata dal Provider una violazione delle linee guida disposte dall'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009 e dal "Regolamento", o in ogni caso della Normativa ECM, realizzata dal Partner Scientifico, ferma restando la responsabilità tanto delle Parti nei confronti della Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ciascuno per la propria competenza, **il Partner Scientifico** sarà garante nei confronti del Provider stesso, nell'ambito dei rapporti interni, e si impegna sin da ora a manlevare quest'ultimo da qualsivoglia conseguenza dannosa di qualunque genere che il Provider dovesse subire, salvo - comunque - il risarcimento degli ulteriori danni anche di immagine;
- 5.4 **il Partner Scientifico**, dichiara di non avere conflitto di interessi e di mantenere il proprio operato conforme alle previsioni del Regolamento ed a tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina.

6. Costi e Corrispettivi

- 6.1 **le Parti** concordano che le risorse economiche necessarie per l'espletamento dell'evento, ivi compresa la relativa tassa di iscrizione al sistema regionale ECM saranno garantite attraverso le quote di iscrizione al corso che saranno versati al **Partner Organizzativo**;
- 6.2 **il Partner Organizzativo** si impegna a manlevare e tenere indenne il Provider da ogni e qualsivoglia responsabilità riconducibile alla mancata copertura finanziaria delle spese correlate all'evento di cui al punto b) delle premesse, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori e/o dai fornitori;
- 6.3 **il Partner Organizzativo** garantirà che la fatturazione delle spese sarà effettuata in conformità alla scheda finanziaria preventivamente approvata;
- 6.4 **le Parti** garantiscono e dichiarano che il Responsabile Scientifico dell'evento, i singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata non trarranno alcun vantaggio dall'evento se non per quanto concerne l'eventuale compenso pattuito a fronte della prestazione erogata;

7. Durata e Scioglimento del Contratto

- 7.1 il presente contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'evento.
- 7.2 **il Provider** potrà recedere senza preavviso dal presente contratto nei confronti del Partner Scientifico qualora lo stesso dovesse rendersi inadempiente rispetto a quanto stabilito nel Regolamento e nella Normativa ECM, sia per ciò che concerne la gestione delle sponsorizzazioni e della pubblicità, sia per ciò che riguarda il corretto monitoraggio dei discenti e dei docenti convocati, sia per qualunque altro fatto o atto non ritenuto dal Provider in linea con la normativa vigente;
- 7.3 **il Partner Scientifico ed il Partner Organizzativo**, qualora concorrano gravi motivi, potranno recedere dal presente contratto tramite l'invio al Provider di lettera raccomandata a.r. almeno 15 giorni prima della data di realizzazione dell'evento;
- 7.4 in caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'evento, **le Parti** dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto;
- 7.5 oltre che nei casi di legge, il contratto verrà risolto di diritto qualora l'evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore;

8 Limitazioni di responsabilità

- 8.1 la stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla realizzazione dell'evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, o corresponsabilità fra **le Parti**, e nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro;
- 8.2 **le Parti**, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito ECM, così come previsto dal "Regolamento".

9. Confidenzialità e riservatezza

- 9.1 con la sottoscrizione del presente contratto, **ciascuna Parte** consente esplicitamente all'altra l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati e di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente contratto, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti;
- 9.2 **le Parti** dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dello stesso saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- 9.3 **le Parti** prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- 9.4 resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà **il Provider** in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne il Partner Scientifico da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'evento e/o da terzi;
- 9.5 **le Parti** dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider e dal Partner Scientifico alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.

10. Rispetto normativa vigente

- 10.1 **le Parti** si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia di sponsorizzazione di attività/eventi (D.Lgs. n.219 del 19 Giugno 1999 e s.s.m.i) nonché nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D.Lgs. N.231 dell'8 giugno 2001.

11. Foro competente e aspetti legali

- 11.1 tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Crotone;
- 11.2 le disposizioni contenute nel presente contratto sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A. e qualora se ne richiede la registrazione le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti saranno a carico **della Parte richiedente**.

12. Varie

- 12.1 le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 12.2 al presente contratto ed ai relativi allegati non potrà essere apportata alcuna modifica senza preventivo accordo scritto tra **le Parti**;
- 12.3 qualsiasi comunicazione fra **le Parti** avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:
- a) quanto al Provider:
Dott. Alfonso Rizzuto
Ufficio Formazione Professionale
Azienda Sanitaria Provinciale
L.tà Papaniciaro Plesso ex CIAP
88900 Crotone
e-mail: formazione@asp.crotone.it; Pec: formazione@pec.asp.crotone.it
- b) quanto a Partner Scientifico e Partner Organizzativo:
Dott. Lorenzo Marrelli
L'Alkameon Dental School srl
via Enrico Fermi n.194,
88900 Crotone
alkameondentalschool@pec.it

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà alle altre in conformità alle precedenti disposizioni.

13. Rinvio

13.1 per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia e al codice civile.

14. Negoziations

14.1 **le Parti** si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della presente contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Crotone lì 18/10/2014

Provider
Dott. Alfonso Rizzuto

Partner Scientifico ed Organizzativo
Dott. Lorenzo Marrelli